

**Liquidazione degli onorari dell'avvocato, irreperibilità non dichiarata dell'imputato
Cassazione civile , sez. I, sentenza 8.6.2007 n. 13498**

Al fine della liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato, è da considerarsi irreperibile sia l'imputato formalmente dichiarato tale che quello nei cui confronti sia stata disposta, nonostante la mancata formale dichiarazione di irreperibilità, la notifica degli atti mediante consegna al difensore.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Sentenza 20 marzo – 8 giugno 2007, n. 13498

(Presidente Adamo – Relatore Ragonesi)

Svolgimento del processo

L'avv. V., difensore d'ufficio di E. S., previa richiesta di parere di conformità dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, depositava richiesta di liquidazione degli onorari al Tribunale di Pavia ove si era celebrato il processo penale a carico del proprio assistito.

In data 23/6/04, veniva rigettata con decreto la predetta richiesta in quanto - secondo il collegio lo stato di latitanza non era equiparabile alla irreperibilità e pertanto non era stato provato che il difensore avesse esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali ai sensi dell'art 116 DPR 115/02.

L'avv. V. presentava ricorso, illustrato con memoria, avverso tale decisione avanti al Presidente del Tribunale di Pavia.

Quest'ultimo, con ordinanza n 755/04 dell'11.2.05 respingeva il ricorso sull'assunto che gli imputati, extracomunitari, prima di darsi alla latitanza avrebbero risieduto in Italia e pertanto l'avv. V. avrebbe dovuto eseguire ricerche onde accertare se i predetti fossero proprietari di beni mobili o immobili in Italia.

Motivi della decisione

Il ricorso è anzitutto ammissibile poiché il provvedimento impugnato, ancorché concernente onorari per la difesa d'ufficio in un processo penale è stato emanato dal presidente del tribunale di Pavia in sede di volontaria giurisdizione, come risulta dallo stesso provvedimento impugnato.

Il ricorso è inoltre fondato.

Va preliminarmente osservato che risulta dalla ordinanza impugnata che il decreto del 23.6.04 del giudice del dibattimento, che aveva respinto in prima istanza la richiesta di liquidazione degli onorari, aveva riconosciuto che gli imputati si trovavano in stato di latitanza. Circostanza questa che si rinviene affermata anche nel ricorso, laddove l'avv.to V. riferisce che le notifiche ai propri assistiti nel corso del giudizio nonché della sentenza furono fatte presso il proprio studio ai sensi dell'art 165 c.p.p. che disciplina le notificazioni per gli imputati latitanti.

Tale situazione di fatto deve pertanto ritenersi a tutti gli effetti accertata in corso di giudizio.

Stando così le cose, non può non trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di affermare che, ai fini delle modalità di liquidazione dei compensi professionali al difensore d'ufficio, la situazione del difensore dell'imputato irreperibile, per il quale l'art. 117 d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede il previo inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali come condizione per la liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria ex art. 32 dello stesso d.P.R., è equiparabile a quella del difensore dell'imputato latitante, posto che l'impossibilità di rintracciare l'assistito e, quindi, di azionare le procedure di recupero del credito sussiste anche quando questi è in stato di latitanza, che, al pari dell'irreperibilità, implica l'esito negativo delle ricerche eseguite dalla polizia giudiziaria. (Cass. pen. sez. IV n. 115/05; Cass. pen. sez. I n. 10367/04).

In virtù della predetta equiparazione dunque, il ricorrente non aveva l'onere di dimostrare di avere esperito inutili tentativi di recupero del proprio credito professionale ai fini dell'accoglimento della propria istanza di liquidazione di onorari.

Non adeguata appare pertanto la motivazione fornita dal Presidente del tribunale di Pavia che risulta invece incentrata su una ritenuta irreperibilità di fatto poiché l'accertamento dello stato di latitanza rendeva superflua ogni valutazione relativa all'irreperibilità.

Non ci si può tuttavia esimere dal rilevare a proposito dell'irreperibilità che, in ogni caso, la più recente giurisprudenza di questa Corte ha affermato che **in tema di liquidazione degli onorari e delle spese al difensore dell'imputato irreperibile, secondo quanto stabilito dall'art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (e, in precedenza, dall'ora abrogato art. 32 bis disp. att. cod. proc. pen.), attesa la totale equiparabilità, "quoad effectum", nel vigente sistema processuale, tra irreperibilità formalmente dichiarata ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. ed irreperibilità non dichiarata, ma presunta "ex lege" ai sensi dell'art. 161, comma 4, stesso codice nel caso di notifiche effettuate presso il difensore, sarebbe illogico limitare solo al caso in cui si verifichi la prima di dette ipotesi la sfera di operatività del citato art. 117 del T.U., dovendosi, al contrario, considerare come "irreperibile", ai fini dell'applicabilità di tale norma, tanto l'imputato formalmente dichiarato tale quanto quello nei cui confronti sia stata ugualmente disposta la notifica degli atti mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen..(Cass. pen. sez. I massima n. 225117)**

Se anche per ipotesi, pertanto, non si fosse trattato nel caso di specie di latitanza, ma di irreperibilità di fatto (risultante dalle notifiche presso il difensore), l'avv.to V. sarebbe stata comunque esonerata dall'esperire procedure di recupero in applicazione dell'art 117 DPR 115/02.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

L'ordinanza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio al Presidente del tribunale di Pavia in persona di altro magistrato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al Presidente del tribunale di Pavia in persona di altro magistrato.